

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso

Che durante l'incontro di Serie A2 dell'08/02/2020 SNUA / PEDEROBBA il giocatore Silvestrin Mauro (tess. 470258) della Soc. Pederobba alla fine dell'incontro entrava in contrasto fisico con uno spettatore, anche lui tesserato FIB (tess. 43342) della soc. Snua, sig. Paludetto Umberto;

Che durante la stessa gara, il tecnico della Soc. ASD Pederobba sig. Quer Nicola (tess. 450144) protestava animatamente nei confronti del direttore di gara

Considerato

Che nel comportamento dei sig.ri Silvestrin Mauro e Paludetto Umberto può ravvisarsi quanto previsto dall'art. 61 comma 3 lettera e ed f del R.E.

Che nel comportamento del sig. Quer Nicola può ravvisarsi quanto previsto dall'art. 61 comma 3 lettera b del R.E.

Decide

Di comminare ai sigg.ri Silvestrin Mauro e Paludetto Umberto ai sensi dell'art. 61 comma 5 lett. c la squalifica di mesi 2 a partire dal 20.02.2020 al 20.04.2020;

Di comminare al sig. Quer Nicola ai sensi dell'art. 61 comma 5 lett. a sub i l'ammonizione con diffida.

Roma, 19 febbraio 2020


Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv.to Franco Pascucci